



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

---

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 50/2023 R.G.A.V.G. (subprocedimento n. 50-1/2023 R.G.A.V.G.), sulla domanda presentata, col patrocinio dell'Avv. Filomena BALDINO, e con l'ausilio del Gestore della Crisi, Dott.ssa Margherita Maria GUBITOSI, da:




*RICORRENTE*

avente ad oggetto: Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1.  chiedeva omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, da lui presentato, con riguardo alla propria personale posizione.

Presentava, poi, integrazioni della domanda e del piano: si intende che, di seguito, ci si riferisce al complesso degli atti prodotti.

La domanda era corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto (euro 900,00 mensili) occorre al proprio mantenimento.

Alla domanda era allegata una relazione dell'OCC, che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;


c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

2. Il piano veniva modificato (cfr. gli atti depositati il 18 Settembre 2023 e, poi, il 10 Ottobre 2023), a causa di osservazioni formulate dai creditori.

Il piano aggiornato è sinteticamente illustrato nei seguenti testi e tabelle:

Tabella nuovo piano del consumatore a seguito dell'art. 70 co.6 del Codice della Crisi:



	€ 253.309,63		€ 40.000,00
--	--------------	--	-------------

Debito Residuo da versarsi in 89 rate da € 470,00 mensili

42.300,48(residuo)

Pertanto, al fine di "soddisfare maggiormente i creditori" e nel rispetto della par condicio creditorum, il Gestore ha riformulato il piano di rientro così come illustrato.

Per la Banca MPS creditore "privilegiato ipotecario", non vi sono state variazioni e pertanto è stata calcolata la restituzione del 31,50 % pari all'importo di € 49.562,41. Importante evidenziare che da parte di tale creditore "privilegiato ed ipotecario" non ci sono state comunicazioni/ eccezioni sollevate ai fini dell'omologa piano precedente.

Di converso per i creditori privilegiati è stata riconosciuta la percentuale del 25% e per i chirografari il 10%. Ciò comporta che vi è un aumento del quantum da restituire ai creditori, raggiungendo l'importo complessivo di € 83.200,48 così suddiviso:

1. € 30.000,00 al momento dell'omologa del piano saranno, versati sul conto corrente dedicato alla procedura, dal Sig. [REDACTED]
2. € 10.000,00 saranno versati con rate mensili da € 1.000,00 per 10 mesi dal momento dell'omologa del piano;
3. € 1.512,24 sono le somme accantonate dal datore di lavoro per il pignoramento dello stipendio dall'Avv. [REDACTED] che verranno svincolate al fine del rimborso dei debiti, per un totale di € 41.512,24.

Il resto del debito complessivo a seguito di esdebitazione, sarà pari a € 41.688,24, che verrà versato in 89 rate da € 470,00.

3. Venivano eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII.

Il Giudice sospendeva la procedura di esecuzione presso terzi n. 313/2023 R.G. Trib. Benevento, in quanto in danno di [REDACTED]

Pervenute osservazioni da parte dei creditori, l'OCC proponeva, come visto, sentito il debitore, le modificazioni del piano, che riteneva necessarie.

4. La condizione di sovraindebitamento, definita dall'art. 2, lett. 'c', CCII, certamente ricorre: non è stata contestata dai creditori, e si desume dalla verosimile impossibilità di estinzione, nei dodici mesi (art. 2, lett. 'a', CCII), di debiti per euro 239.295,83 con risorse consistenti in un immobile stimato tra i 63.000,00 ed i 90.000,00 euro (cfr. il piano e, poi, l'atto depositato il 18 Settembre 2023) ed un reddito di euro 1.900,00 mensili (al lordo delle trattenute per debiti), per retribuzione, e, tuttavia sino solo al Maggio 2024, di ulteriori euro 330,00 mensili, al netto delle imposte sul bene, da locazione.

5.a Il creditore [REDACTED] il quale formulava diverse osservazioni (cfr. *infra*), contestava, tra le altre cose, la convenienza della proposta, cosicché il Giudice deve valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Egli affermava: *«Il piano proposto dal debitore, come si è già avuto modo di evidenziare, prevede un abbattimento quasi totale del credito chirografario (95%) e rilevante del credito privilegiato (68,5%). Complessivamente, quindi, il debitore propone il pagamento di euro 59.049,08 (di cui 30.000 attraverso finanza esterna) a fronte di una debitoria complessiva di euro 239.295,83 (al netto degli oneri della procedura).*

*Ebbene, a fronte di una riduzione dei crediti assai rilevante, la scelta da parte del debitore di escludere l'immobile di sua proprietà dall'odierna proposta non può che palesarsi incomprensibile, inaccettabile e altamente lesiva delle ragioni creditorie.»*

In risposta, persuasivamente il gestore della crisi osservava (cfr. la memoria del 18 Settembre 2023, alle pagg. 5s.; nella medesima memoria, il gestore, altresì, in risposta ad osservazioni del Comune di Putignano, ribadiva, motivatamente, la stima del valore del bene immobile: pagg. 7 s.) quanto segue: *«[...] controparte, erroneamente, ritiene che in una procedura liquidatoria, ex art. 268 CCII, debba aggiungersi, oltre alla liquidazione del patrimonio del debitore, finanche la finanza esterna. Si legge nelle osservazioni da controparte trasmesse (??): "La vendita dell'immobile, a ben vedere, aumenterebbe l'attivo da offrire ai creditori di almeno 25.000 euro, garantendo così, unitamente all'apporto di finanza esterna del sig. Di Lello Egidio (di euro 30.000) e alla quota della retribuzione del debitore che può*

confluire mensilmente nella procedura, percentuali di soddisfazione maggiori rispetto a quelle esigue previste nella proposta.”

*Stiffata affermazione non trova alcun fondamento giuridico, né riscontro in alcun articolo del CCII, se non relativamente al concordato preventivo, e certamente non è questa la procedura richiesta dall'odierno ricorrente.*

*La finanza esterna, difatti, in codesta procedura, è subordinata alla omologa del piano.*

*Pertanto, in caso di mancata omologa, l'alternativa liquidatoria da considerarsi sarebbe solo il valore dell'immobile.*

*Altre si ritiene, controparte, si possa accantonare una quota dello stipendio del sig. ██████████*

*██████████ ad oltranza, sine die, e non considera che una liquidazione del patrimonio si conclude nel termine utile di 3 anni dall'apertura della stessa, ex art. 279 CCII, pertanto detto i creditori, non soddisfatti dalla vendita immobiliare, avrebbero a disposizione esigue somme per ottenere una seppur minima soddisfazione, al netto di tutti i costi da sostenersi per la procedura stessa di liquidazione del patrimonio (compresi i costi di tenuta conto).».*

5.b Ancora a detta del ██████████, non si tratterebbe, nella specie, di consumatore, avendo il ██████████ appartenente al Corpo della Guardia di Finanza (e, dunque, come tale, consumatore), garantito l'attività commerciale dell'allora coniuge ██████████

Non ricorrono, tuttavia, automatismi, che impongano di ritenere che il consumatore, il quale presti delle garanzie in favore di un imprenditore commerciale, perda, *ipso facto*, quella qualità, tramutando se medesimo in un professionista (come si suol dire nella terminologia della materia).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. UU., 27.2.2023, ord. n. 5868) ha chiarito che «*Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).».*

Ha chiarito, altresì (Cass. civ., Sez. VI - 1, 24.1.2020, ord. n. 1666), che «*In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, è stata ravvisata la*

qualità di consumatore in capo al fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito).».

Si deve valutare, insomma, se, nel caso concreto, il garante assuma le sembianze anch'egli di professionista, quand'anche di riflesso: e, nella specie, essendo stati enunziati, quali unici elementi sintomatici, dei prestiti di non cospicua entità, in favore di una piccola attività commerciale, gestita dalla moglie dell'odierno ricorrente, senza apparentemente altro coinvolgimento e finalità, se non quello di sovvenire alle esigenze della coniuge, non può ritenersi che il [REDACTED] sia trasformato, per effetto delle garanzie, in un ulteriore titolare dell'impresa, e tanto meno nel titolare effettivo ed occulto.

5.c Ulteriore censura è intitolata «Inammissibilità della proposta per difetto di causa a fronte di una percentuale di soddisfazione esigua garantita ai creditori chirografari»: il [REDACTED] insomma, si doleva della collocazione al chirografo del proprio credito e della modesta percentuale (pari al solo 5%), riconosciuta nella prima formulazione del piano.

Il ricorrente ha risolto la questione, attraverso la modificazione del piano (cfr. la terza pagina dell'atto depositato il 10 Ottobre 2023).

5.d L'Avv. [REDACTED] assume che il debitore si sia condotto fraudolentemente, avendo tentato di sottrarsi al pagamento del debito attraverso un fittizio spostamento della residenza anagrafica: ma ciò non integra frode.

Si aggiunga che il Giudice, ai fini di cui all'art. 27 CCII (competenza per territorio), ha espressamente interpellato la parte istante sulla questione della residenza, ottenendo delucidazioni e documenti bastevoli ad escludere che, seppur distante dal luogo di lavoro, la residenza anagrafica dichiarata possa essere ritenuta, con totale certezza, fittizia (cfr. memorie depositate il 16 Novembre ed il 14 Dicembre 2023, con la documentazione allegata).

[REDACTED] erava, ancora, che il gestore della crisi non abbia specificato se siano stati compiuti atti in frode dei creditori: ma il CCII non impone tale menzione.

Il creditore, infine, deduce che, in danno del [REDACTED] ende procedimento penale per diffamazione, assentamente commessa contro lo stesso creditore: ciò che non influisce sull'ammissibilità della domanda in esame.

6. Le osservazioni presentate dagli altri creditori consistono, innanzitutto, in quelle del Comune di Putignano, relative al valore di stima dell'immobile (esaminata innanzi esaminata, nel § 4) ed alla collocazione chirografaria del credito, risolta attraverso il riconoscimento del privilegio, nel piano rimodulato.

Altrettanto dicasi per i crediti tributari erariali, anch'essi oggetto di osservazioni, da parte degli uffici competenti.

La Banca Nazionale del Lavoro ha, infine, sostenuto quanto risulta dal seguente paragrafo del piano rimodulato (atto depositato il 10 Ottobre 2023), nel quale è contenuta, altresì, la risposta alle osservazioni:

#### 4. Avv. [REDACTED] per la BNL.

Il legale della BNL ha esposto la cessione del credito alla IBL-CF SPV SRL affermando che la sua cliente è creditrice di soli € 414,29. Non avendo avuto alcuna comunicazione dalla cessionaria, il Gestore ha riportato nel piano il credito complessivo di € 8.024,29 in capo alla

*BNL, al fine di non eludere il credito del nuovo istituto, basandosi sulla certificazione del credito comunicata. Pertanto nel piano è stato indicato BNL a cui viene riconosciuta la maggiore percentuale dal 5% al 10 % dell'intero importo precedentemente certificato, sapendo già da ora che per la stessa il credito effettivo è di € 414,29 il cui 10% è pari ad € 41,43, mentre la differenza verrà riconosciuta alla IBL-CF SPV SRL. Ciò non solo al fine della veridicità del piano (soprattutto negli importi), ma anche per correttezza verso la cessionaria creditrice, sebbene non abbia inviato comunicazione al Gestore. Pertanto il credito della cessionaria si ritiene già cristallizzato. Anche per tale credito, la percentuale di rimborso che viene calcolata è pari al 10% dell'importo complessivo. Anche l'Avv. Ghia chiede all'I.S.V. il rigetto del piano per mancanza di meritevolezza del debitore e per esiguo importo riconosciuto ai creditori.*

*Per quanto riguarda la meritevolezza, il Gestore ha ampiamente motivato la causa dell'indebitamento del [REDACTED] per la percentuale riconosciuta ai creditori, a seguito di colloquio con il debitore, ha elevato la percentuale dei creditori chirografari al 10% e quella dei creditori privilegiati al 25%.*

Si aggiunga, rispetto a tali persuasive considerazioni del ricorrente, quanto utilmente risposto, il 9 Luglio 2023, con corredo di documentazione, allo specifico decreto del Giudice, depositato il 7 Giugno 2023.

7. Non risultano condizioni soggettive ostative.

8. Alla luce di quanto precede, può ritenersi che ricorrano i requisiti di legge dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano.

9. Ai sensi dell'art. 70, co. 8, CCII, la sentenza di omologa dev'essere comunicata ai creditori, e pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1 dello stesso articolo, ossia «in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia».

In ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurate, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

Nel caso di specie, infine, non occorre la trascrizione della sentenza, giacché la consistenza immobiliare del debitore non è destinata alla soddisfazione dei creditori.

P.Q.M.

#### IL TRIBUNALE

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, presentato da [REDACTED] residente [REDACTED];
2. dispone eseguirsi gli adempimenti di cui all'art. 70, co. 8, CCII;
3. dispone la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_19\\_4.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page)) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nel § 9 della motivazione che precede;
4. dichiara chiusa la procedura.